

## Libro V - Del lavoro

### Titolo II - Del lavoro nell'impresa

#### Art. 2082 - Imprenditore [\(1\)](#).

È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi .

#### Art. 2195 - Imprenditori soggetti a registrazione [\(1\)](#).

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese [\(2\)](#) gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermedia nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra , per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria [\(3\)](#) o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti .

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano .